

## MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

### **REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

(bozza approvata dalla I Commissione consiliare, che sarà all'esame del prossimo Consiglio comunale)

*(omissis)*

#### **TITOLO I LE CONSULTE COMUNALI**

##### ***Art. 4 – Le consulte comunali***

1. *Le consulte comunali sono organismi liberamente costituiti, al fine della partecipazione dei cittadini e delle forme associative all'amministrazione locale.*

##### ***Art. 5 – Elenco delle consulte***

1. Sono costituite singole consulte territoriali per ognuna delle seguenti 13 aree:

- *Centro Storico*
- *Centro Urbano*
- *Contrada San Giovanni*
- *Contrade Roccone-Firriato-San Nicolò La Mendola*
- *Contrade Orti-Acquafico (ovvero area di Corso Matteotti)*
- *Frazione Patti Marina*
- *Frazione Sorrentini*
- *Frazione Mongiove*
- *Frazione Scala*
- *Frazioni Tindari-Marinello*
- *Frazioni Moreri, San Cosimo, Madoro, Scarpiglia, Iuculano*
- *Frazioni Gallo e Camera*
- *Frazioni Case Nuove Russo e Case Nuove Malluzzo*

2. Ogni cittadino ha la facoltà di chiedere la costituzione di nuove consulte, attraverso una richiesta sottoscritta da almeno 50 firme di cittadini pattesi.

##### ***Art. 6 – Membri delle consulte***

1. Possono fare parte delle Consulte comunali (previa domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate al seguente art.7) tutti i cittadini italiani residenti a Patti ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Patti e i cittadini stranieri che vi risiedano da almeno due anni. Possono farne parte anche tutte le Associazioni che abbiano sede a Patti e siano iscritte all'Albo delle Forme associative del Comune di Patti (di cui al Titolo II del presente bando), tramite un proprio rappresentante appositamente designato e indicato nella domanda di adesione. Fino a che detto Albo non entri pienamente in funzione, sono ammesse le Associazioni, già costituite da almeno un anno, che presentino in allegato alla domanda l'Atto di Costituzione, lo Statuto, il Codice Fiscale ed un curriculum delle attività svolte.

2. Per le consulte territoriali è richiesto che i cittadini abbiano la residenza e le Associazioni la sede all'interno dell'area interessata.

3. I componenti della Consulta giovanile possono aderire ad altre consulte, purché siano già iscritti nelle liste elettorali del Comune di Patti.

#### **Art. 7 – Modalità di costituzione delle consulte**

1. Tutte le Consulte elencate all'art.5 si costituiscono tramite l'emissione di un unico apposito Bando di adesione emesso dal Comune, che dovrà essere pubblicizzato 30 giorni prima della scadenza della presentazione delle domande, sul Sito Internet del Comune e tramite manifesti murali. Il Bando indicherà l'elenco delle Consulte, i requisiti e gli allegati richiesti ed il periodo in cui, ogni anno, sarà possibile far pervenire nuove richieste di adesione.

2. I cittadini e le Associazioni interessate dovranno fare pervenire entro il termine prefissato le proprie domande di adesione, corredate dei dati e degli allegati richiesti, all'Ufficio protocollo del Comune di Patti, anche attraverso apposita procedura resa disponibile dal Comune di Patti sul proprio Sito Internet. Le istanze potranno essere trasmesse anche a mezzo P.E.C. o Raccomandata A./R. (e in tale caso farà fede la data del timbro postale).

3. Il numero degli aderenti ad ogni Consulta è illimitato.

4. Il bando pubblico verrà emesso ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale ed indicherà anche il periodo in cui, ogni anno, sarà possibile far pervenire nuove richieste di adesione.

5. Ogni Consulta verrà attivata se saranno presentate almeno 5 richieste di adesione. Al fine del raggiungimento di questa soglia, per favorire la partecipazione in tutto il territorio, sarà possibile accorpate consulte territoriali contigue, fino al momento in cui il numero di adesioni non ne consenta l'autonoma costituzione.

#### **Art. 8 – Durata**

1. Le Consulte hanno la stessa durata del Consiglio Comunale.

2. Le Consulte decadute sono prorogate con tutte le proprie attribuzioni fino all'emissione del nuovo bando.

3. Tutti i membri delle Consulte decadute possono ripresentare domanda di partecipazione al nuovo bando.

4. I singoli membri che non prendano parte, senza giustificato motivo, a 5 sedute ordinarie consecutive o a 20 sedute (ordinarie e non) complessive decadono dalla Consulta in cui si sono assentati e possono chiedere di farne nuovamente parte solo dopo l'emissione di un nuovo Bando.

#### **Art. 9 – Organi delle Consulte**

1. La Consulta, durante la prima Assemblea dopo la sua costituzione, che sarà presieduta dal membro più anziano, elegge liberamente tra i propri membri un Presidente, un vice-Presidente ed un Segretario.

2. Il Presidente rappresenta la Consulta in tutti i rapporti esterni, presiede la consulta e la convoca. Il vice-Presidente lo sostituisce in caso di impedimento del Presidente. Il Segretario redige e firma, insieme al Presidente e al vice-Presidente, i verbali delle sedute ed è responsabile della loro conservazione.

3. Tutti gli organi direttivi possono essere revocati in qualunque momento dall'Assemblea della Consulta a maggioranza dei presenti, purché la proposta di revoca risulti chiaramente dall'Ordine del Giorno.

4. Le Consulte possono costituire, al proprio interno, Gruppi di Lavoro su argomenti specifici.

5. Gli organi direttivi delle Consulte territoriali costituiranno un Coordinamento delle Consulte Territoriali, che si riunirà, nella prima settimana di ogni mese dispari, in una seduta ordinaria (a cui potranno assistere tutti i membri delle consulte territoriali) convocata per la prima volta, tramite indicazione di data, ora, luogo ed Ordine del giorno, dal Presidente della Consulta del Centro Storico. Il Coordinamento, nella prima seduta, provvederà ad eleggere, tra i propri membri, un Coordinatore delle Consulte Territoriali, con il compito di convocare e presiedere le sedute e di redigerne e conservarne i verbali.

#### **Art. 10 - Convocazione delle Consulte**

1. Ogni Consulta si riunisce in via ordinaria nella prima settimana di ogni mese pari. Il Presidente provvederà a dare avviso di data, ora e luogo di convocazione e dell'Ordine del Giorno sul sito del Comune e tramite e-mail o sms a tutti i membri.

2. Ogni Consulta può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o da 1/3 dei membri dell'Assemblea, previo preavviso di almeno 8 giorni, che conterrà l'indicazione di data, ora, luogo e Ordine del Giorno e dovrà comparire sul sito del Comune ed essere comunicato per via e-mail o sms a tutti i membri. Solo in casi di particolare urgenza il preavviso potrà essere di soli 3 giorni.

3. La Consulta sarà convocata dal Presidente ogni volta che ad esso sia stata comunicata dal Sindaco, da singoli Assessori o dal Consiglio Comunale la richiesta di un *parere preventivo, che dovrà essere rimesso all'organo richiedente entro 10 giorni dalla richiesta. In mancanza, l'organo procederà indipendentemente dall'acquisizione del parere.*

#### **Art. 11 – Deliberazioni delle Consulte**

1. Le sedute di ogni Consulta sono valide, in prima convocazione, purché sia presente 1/3 dei suoi membri. In seconda convocazione (che sarà fissata con l'intervallo di almeno un'ora dalla prima), qualunque sia il numero dei presenti.

2. *Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità la deliberazione si considererà non approvata, ma dovrà essere riproposta in una successiva seduta.*

3. *Il verbale delle deliberazioni è redatto dal Segretario in un apposito registro dei verbali, che resta sotto la sua custodia, è controfirmato dal Presidente e dal vice-Presidente, ed è a disposizione di tutti i membri e di chiunque ne faccia richiesta al Segretario della Consulta. E' inoltre reso disponibile senza alcuna restrizione su apposita sezione del Sito Internet comunale.*

#### **Art. 12 – Poteri delle Consulte**

1. *A norma dell'art. 48 dello Statuto comunale, le Consulte possono, nelle materie di loro competenza:*

*a) esprimere pareri preventivi, a richiesta o per propria iniziativa, su atti comunali;*

*b) presentare proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale ed alla Giunta;*

*c) avanzare proposte per la gestione e l'uso di Servizi e di Beni comunali;*

*d) chiedere che partecipino alle proprie sedute funzionari comunali, per l'esposizione di particolari problematiche;*

2. Possono inoltre:

e) invitare alle proprie sedute il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, singoli Assessori e Consiglieri, su problemi di particolare rilevanza (fermo restando il diritto, per ognuno di questi ultimi, di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle consulte, tutte le volte che lo ritengano opportuno);

f) *chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi;*

g) *suggerire l'eventuale sospensione di un procedimento amministrativo;*

h) *presentare istanze e petizioni;*

i) acquisire liberamente dati ed atti in possesso dell'Amministrazione, del Consiglio o degli Uffici Comunali, previa richiesta scritta agli uffici competenti;

j) raccogliere pareri fra i cittadini, compiere rilevazioni sul territorio, presso le sedi dei servizi e presso gli utenti;

k) proporre ricerche e convegni per la soluzione di problemi di particolare rilevanza;

l) utilizzare per le proprie riunioni le sedi comunali o edifici di proprietà del Comune che risiedono nel proprio territorio, a meno che non siano già occupate per riunioni di altri organi comunali;

m) convocare nelle sedi Comunali Assemblee pubbliche per una più ampia discussione dei problemi di propria competenza;

n) disporre di una propria sezione sul Sito Internet del Comune;

o) utilizzare strumenti di stampa e di comunicazione comunali per svolgere le proprie attività.

[omissis]

### **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 23 – Pubblicità**

1. *Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante inserimento nell'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e tramite la pubblicazione integrale permanente sul Sito Internet Comunale, nella Sezione dedicata ai Regolamenti comunali.*

#### **Art. 24 – Modifica ed abrogazione di precedenti regolamenti in materia**

1. Il presente Regolamento integra e modifica, nel Titolo I, le disposizioni contenute nel "Regolamento della Consulta dei Cittadini", approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 39 del 06/07/1995.

2. Detto Regolamento precedente si considera pertanto abrogato al momento dell'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale.

#### **Art. 24 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Entro 10 giorni dall'approvazione, verrà pubblicato il Bando relativo alla costituzione delle Consulte comunali, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento.